



Borsa Italiana

AVVISO n.17747	03 Luglio 2020	MOT - DomesticMOT
---------------------------	----------------	-------------------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Oggetto : INTEGRAZIONE AVVISO N. 17492 DEL 01 LUGLIO 2020 RELATIVO AL BTP FUTURA 14 LUGLIO 2030

Testo del comunicato

Si veda allegato

Disposizioni della Borsa

Ad integrazione dell'Avviso di Borsa n. 17492 del 01 luglio 2020, in allegato il Decreto di emissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al “**BTP Futura Step Up, a 10 anni, 14 luglio 2020 – 14 luglio 2030**” (codice ISIN **IT0005415283**).

Allegato:

- Decreto di emissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, (di seguito “Testo unico”) e in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell’articolo 3 del Testo unico, (di seguito “decreto cornice”) ove si definiscono per l’anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l’articolo 23, relativo agli operatori “Specialisti in titoli di Stato italiani”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (Decreto Dirigenziale Specialisti), concernente la Selezione e Valutazione degli Specialisti in titoli di Stato;

VISTI gli articoli 24 e seguenti del “Testo unico”, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000 n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato, (di seguito "Decreto trasparenza");

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche, recante il "Codice dei contratti pubblici", ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante il "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 265, comma 2 del D.L.19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTO il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana del 26 marzo 2020 e approvato dalla Consob con delibera n. 21350 del 6 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 luglio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 127.724 milioni di euro;

RITENUTO opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali Futura (di seguito "BTP Futura"), a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (*step-up*), con godimento 14 luglio 2020 e scadenza 14 luglio 2030, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

VISTE le Linee guida della gestione del debito pubblico 2020, ed in particolare l'aggiornamento aprile 2020 determinato dalle necessità causate dall'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che i proventi della presente emissione verranno destinati all'adozione di misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da COVID-19, in conformità alle disposizioni di cui all'art.126 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché secondo quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca IMI S.p.A. ed a UniCredit S.p.A. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM e Banca Sella Holding S.p.A., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

CONSIDERATO che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'Information Memorandum del 3 luglio 2020

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Testo unico, nonché del decreto cornice, è disposta un'emissione di BTP Futura con le seguenti caratteristiche:

decorrenza:	14 luglio 2020
scadenza:	14 luglio 2030
interessi:	cedole semestrali nominali, pagabili il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno di durata del prestito, calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi quattro anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta, una prima volta, per i successivi tre anni e, una seconda volta, per gli ultimi tre anni di vita del titolo (meccanismo <i>step-up</i>)
tasso cedolare annuo:	interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti (tasso cedolare annuo). La sequenza di tassi cedolari definitivi sarà annunciata alla chiusura del collocamento, il giorno 10 luglio, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento
premio fedeltà:	riconosciuto all'acquirente del titolo all'emissione che detenga lo stesso fino alla scadenza, pari alla variazione media annua percentuale del PIL nominale italiano, calcolata sul periodo intercorrente tra l'anno di emissione del titolo e l'anno precedente quello di scadenza, arrotondata alla seconda cifra decimale
prezzo di emissione:	100% del valore nominale

taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	14 luglio 2020

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai “Termini Comuni di Riferimento” allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze procederà all’offerta dei BTP Futura in conformità e secondo le modalità descritte nell’Information Memorandum del 3 luglio 2020.

Art. 2

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 6 luglio 2020 e terminerà alle ore 13 del 10 luglio 2020, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione. Tale chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (8 luglio), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento oppure entro le ore 13 dello stesso terzo giorno.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento, la medesima avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Borsa Italiana.

Con apposito decreto di accertamento, da emanarsi entro il giorno 10 luglio 2020, verranno stabiliti i tassi cedolari reali annui definitivi, fissati sulla base dell’andamento del mercato, nonché il quantitativo dei titoli emessi, salvo chiusura anticipata.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (8 luglio) o del quarto giorno di collocamento (9 luglio), il decreto di accertamento verrà emanato, all’apertura della giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all’articolo 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell’allegato alla Scheda informativa del titolo – BTP Futura Emissione per emergenza COVID-19 e rilancio dell’economia - Prima emissione- pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed individuati nel citato Information Memorandum del 3 luglio 2020, sono: A) Persone fisiche comunque classificate; B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell’Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell’operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall’intermediario a cui inviano o sottomettono l’ordine di acquisto o comunque far risultare all’intermediario tale loro qualifica; C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio

di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche

mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è affidata a Banca IMI S.p.A. ed a UniCredit S.p.A. Spa nella qualità di *dealers*, e ai *co-dealers* Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM e Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un Accordo di sottoscrizione in data 3 luglio 2020, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. – Gruppo BPM e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,5 per mille del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,02% a ciascun *dealer*

0,005% a ciascun *co-dealer*

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Banca IMI S.p.A. e Unicredit S.p.A., in conformità all'Accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Futura viene riconosciuta una commissione di importo pari al 7,5 per mille dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Trasparenza.

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 16 luglio 2020 per il tramite di Banca IMI S.p.A. e Unicredit S.p.A.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT (di seguito “MOT”), gestito da Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

I Titoli saranno distribuiti attraverso il MOT, prima della data di regolamento dei titoli, mediante l'abbinamento di proposte di vendita, immesse dai dealers nel corso del periodo di distribuzione, e di proposte di acquisto immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 14 luglio 2020.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta e al premio fedeltà di cui all'Information Memorandum, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali, immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei Titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel Testo Unico, per un ammontare nominale di Titoli pari a Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) per ciascun *dealer* e pari a Euro 10.000.000 per ciascun *co-dealer*. I Titoli così acquistati dai *dealers* e dai *co-dealers* non attribuiscono alcun premio fedeltà (come definito nell'Information Memorandum) in conformità a quanto indicato nell'Information Memorandum stesso. Inoltre i *dealers* ed i *co-dealers*, si impegnano a chiedere a Monte Titoli entro cinque giorni lavorativi dalla data di regolamento, la modifica del codice ISIN dei Titoli dagli stessi acquistati (dal codice con premio fedeltà al codice senza premio fedeltà), in conformità alle disposizioni operative impartite da Monte Titoli.

Ai BTP Futura verrà assegnato un codice ISIN con il premio fedeltà durante il periodo di collocamento sul MOT e un codice ISIN senza premio fedeltà, che sarà quello di mercato. A partire dalla data di regolamento, il codice ISIN con premio fedeltà verrà sostituito dal codice ISIN senza premio fedeltà al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Esclusivamente ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN con premio fedeltà verrà corrisposto, a scadenza, il premio fedeltà.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN con premio fedeltà sino alla scadenza dei medesimi, dando

comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Futura è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia, in forza dell'articolo 26 del "Testo Unico", il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accredito nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998 n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4

Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti (il "tasso cedolare annuo"). Per i primi quattro anni, il tasso cedolare resterà invariato, mentre potranno essere rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato, i tassi dei due successivi periodi cedolari, di durata triennale, che comunque non potranno essere inferiori ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare annuo è pari all'1,15% per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 14 gennaio 2021 sino al 14 luglio 2024). Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 14 gennaio 2025 sino al 14 luglio 2027) ed il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 14 gennaio 2028 sino al 14 luglio 2030), sarà fissato e reso noto al pubblico mediante comunicato stampa dopo la chiusura del periodo di collocamento, nel corso del pomeriggio del 10 luglio 2020 entro le ore 17,00, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo e per il terzo periodo sarà fissato e reso noto al pubblico, mediante comunicato stampa, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo sarà non inferiore all'1,30% e che il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo sarà non inferiore a 1,45%.

L'importo di ciascuna cedola semestrale (la "Cedola") con riferimento al capitale minimo di Euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro).

In formula:

$$\text{Cedola}_t = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo} * \text{valore nominale minimo}}{2}$$

dove:

Cedola_t indica una Cedola

Tasso Cedolare Annuo ha il significato dianzi specificato

Primo Periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 14 gennaio 2021 sino al 14 luglio 2024;

Secondo Periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 14 gennaio 2025 sino al 14 luglio 2027;

Terzo Periodo indica il periodo che include le cedole pagabili dal 14 gennaio 2028 sino al 14 luglio 2030.

Art. 5

Alla data di scadenza dei titoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza dei Titoli, un Premio Fedeltà (“Premio Fedeltà”), così come definito all'articolo 1, di ammontare variabile determinato in ragione della variazione media annua percentuale del Prodotto Interno Lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica Italiana.

Tale variazione sarà calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno di emissione dei Titoli (ossia il 2020) e l'anno che precede la loro Scadenza (ossia il 2029) e sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.

Con il termine “Prodotto Interno Lordo” o “PIL” si intende:

il *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato valutato a valori correnti – Pil*: Il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti.

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell'Iva gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti a prezzi base delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l'Iva e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti (Sistema europeo dei conti, Sec 2010).

La serie annuale del PIL nominale italiano assunta come parametro di riferimento per calcolare tale variazione media annua percentuale sarà quella risultante dall'ultimo aggiornamento, precedente la scadenza dei titoli, disponibile nella base dati dell'Istituto Nazionale di Statistica

(“ISTAT”) al sito internet www.istat.it, ovvero qualora non disponibile, quella resa disponibile su altra fonte di equipollente ufficialità.

Qualora non fosse disponibile alcuno dei valori che concorrono a determinare il PIL ovvero non fosse disponibile il PIL su alcuna altra fonte di equipollente ufficialità, l’Emittente determinerà il parametro di riferimento secondo criteri di ragionevolezza e buona fede, provvedendo a renderlo

noto al pubblico, mediante comunicato stampa dell’Emittente ed in conformità al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni al tempo vigenti.

In ogni caso, il Premio Fedeltà sarà non inferiore all’1% e non superiore al 3% del valore nominale dei titoli detenuti.

Il Premio Fedeltà “**P**” sarà dunque calcolato come descritto di seguito, dove:

$PIL_{(t)}$ = il PIL italiano nell' anno t ;

$X_{(t)}$ = il tasso di crescita del PIL italiano nell' anno t rispetto all' anno $t-1$;

quindi:

$$X_t = \frac{(PIL_{(t)} - PIL_{(t-1)})}{PIL_{(t-1)}}$$

Ipotizzando che “**m**” rappresenti l’anno di emissione dei Titoli e “**n**” l’anno precedente quello di scadenza dei Titoli, e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà pari a:

$$\bar{X} = \frac{1}{(n - m)} \sum_{t=m+1}^n X_{(t)}$$

Il Premio Fedeltà “**P**” sarà dunque pari a:

1% per $\bar{X} \leq 1\%$

\bar{X} per $1\% < \bar{X} < 3\%$

3% per $\bar{X} \geq 3\%$

Art. 6

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà e del rimborso del capitale, ai

BTP Futura si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 7

Il giorno 14 luglio 2020 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'articolo 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 14 luglio 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i "pagamenti da regolare", alla data del 16 luglio 2020.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2020.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2021 al 2030 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del premio fedeltà, di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2030 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1

BTP FUTURA